

Napoli, lì 6 ottobre 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 31/2020

Chiarimenti dell'INPS riguardo la nuova cassa integrazione e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal D.L. n. 104/2020

Si ritiene opportuno comunicare a tutte le Aziende assistite che, in base alla circolare INPS n. 115/2020 e successivo messaggio n. 3525/2020, le domande di cassa integrazione, con causale COVID-19, relative alle prime 9 settimane contemplate nel D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), possono essere ancora richieste, dalle Aziende interessate, in quanto è stato procrastinato, il termine ultimo di presentazione, dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Di conseguenza, si invitano tutte le Aziende assistite, far conoscere a questo Studio, qualora non già fatto, l'eventuale interesse a fruire dell'ammortizzatore sociale di cui sopra. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che le nuove settimane di cassa integrazione, con causale COVID-19, potranno essere richieste a favore dei lavoratori in forza alla data del 13 luglio 2020 (i lavoratori assunti successivamente a tale data resteranno esclusi).

Premesso quanto innanzi, si fa presente, altresì, così come già precisato nella [circolare](#) di questo Studio n. 29/2020, che le prime 9 settimane di cassa integrazione, con causale COVID-19, sono a titolo "gratuito", mentre le ulteriori 9 settimane di integrazione salariale, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.L. n. 104/2020 possono essere richieste (solo se il periodo relativo alle prime 9 settimane sia stato interamente autorizzato e fruito), sempre con causale COVID-19, con il versamento, però, di un eventuale contributo addizionale pari al:

- ✓ **9% della retribuzione globale, che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;**
- ✓ **18% della retribuzione globale, che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato;**
- ✓ **il contributo addizionale in questione non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito un calo di fatturato pari o superiore al 20% o per coloro che hanno iniziato l'attività imprenditoriale successivamente al 1° gennaio 2019.**

Si fa presente, che codesta Società, per poter richiedere le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione, è tenuta a verificare e raffrontare, per il tramite del proprio commercialista, il fatturato relativo al primo semestre 2019, con il primo semestre 2020 (al riguardo vedasi circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E e n. 15/E). Quanto precede, allo scopo di valutare se le seconde 9 settimane di cassa integrazione sono a titolo gratuito o diversamente e, quindi, se l'impresa è tenuta a versare il contributo addizionale, come sopra specificato. A tal riguardo, si rende noto, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a produrre un'autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, mediante la quale l'INPS autorizza i trattamenti ed individua, quindi, l'eventuale aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

sarà tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di integrazione salariale. Corre l'obbligo di precisare che, in mancanza della menzionata autocertificazione, l'INPS applicherà comunque l'aliquota massima del 18%, ripetesì, quale contributo addizionale, tenuto conto che tali dati, autocertificati da parte dell'impresa, saranno oggetto di verifica da parte dell'INPS, di concerto con l'Agenzia delle Entrate. **Si aggiunge, infine, che il datore di lavoro, qualora decidesse di fare ricorso alla cassa integrazione, non potrà ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per tutto il periodo di fruizione del citato ammortizzatore sociale.** È quanto mai opportuno sottolineare che, qualora l'azienda richieda un periodo di cassa integrazione e, di conseguenza, venga effettuata la relativa istanza nei confronti dell'INPS e, successivamente, non collochi il personale dipendente interessato in cassa integrazione, tale periodo, a seguito dell'istanza effettuata, sarà considerato dall'INPS effettivamente fruito, a prescindere dal reale godimento da parte dell'azienda.

Si aggiunge, anche, unicamente per completezza d'informazione, che l'impresa, qualora non facesse ricorso alle ulteriori 18 settimane di cassa integrazione, può accedere all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di quattro mesi da utilizzare, a decorrere dal mese di ottobre 2020 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Tale esonero non può eccedere il limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei precedenti mesi di maggio e giugno 2020 e non può superare la contribuzione astrattamente dovuta. A tal riguardo, si precisa che l'esonero contributivo può essere riconosciuto per ciascuna unità produttiva e, quindi, l'azienda interessata potrà fare ricorso, qualora ritenuto necessario, contemporaneamente, sia alla cassa integrazione per alcune unità produttive, nonché fruire dell'esonero contributivo per altre unità produttive. Tale esonero sarà reso operativo, purtroppo, solo successivamente all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di aiuti di Stato, caratterizzati da un limite di spesa per ciascuna azienda e potrà essere richiesto solo ed unicamente se il datore di lavoro trovasi nelle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È quanto mai opportuno e doveroso aggiungere che il datore di lavoro, che beneficerà dell'esonero contributivo in questione, non potrà ricorrere, anche in questo caso, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per tutto il periodo di godimento dello sgravio. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che qualora venisse violato il divieto di licenziamento, al datore di lavoro sarà revocato, con efficacia retroattiva, l'esonero contributivo concesso e, nel contempo, sarà impossibilitato a presentare istanza di integrazione salariale, con causale COVID-19. Per l'esonero in questione, però, si attendono anche indicazioni operative da parte dell'INPS.

Si ritiene opportuno far presente, infine, così come già riferito con **circolare** di questo Studio n. 29/2020, che a favore delle aziende, la cui sede operativa risulti ubicata in una delle regioni svantaggiate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise), al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (agevolazione relativa ai contratti di lavoro in essere), è riconosciuto, per il periodo dal 1° ottobre 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2020, un esonero dal versamento dei contributi, a loro carico, pari al 30%, ad eccezione dei contributi e premi INAIL. A tal riguardo, si precisa che l'esonero in questione è riconosciuto previa autorizzazione da parte della Commissione Europea (Aiuti di Stato) e, nel contempo, si attendono anche le indicazioni da parte dell'INPS.

Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo e, nel contempo, si resta in attesa di conoscere le determinazioni da parte di tutte le Aziende assistite, relativamente a quanto appresso specificato:

- 1) richiesta di cassa integrazione, se non già effettuata e fruita, relativa alle prime 9 settimane, tenendo conto che l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2020;
- 2) richiesta di cassa integrazione relativa alle ulteriori 9 settimane, tenendo conto che all'istanza da presentare all'INPS deve essere allegata l'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa al fatturato primo semestre anno 2019, raffrontato con il primo semestre dell'anno 2020.

Premesso quanto innanzi, si fa presente che, consequenzialmente, per tutte le Aziende che non faranno ricorso alla cassa integrazione, con causale COVID-19 ed ai sensi del D.L. n. 104/2020 e che, comunque, hanno goduto della cassa integrazione, sempre con causale COVID-19, nei mesi di maggio 2020 e giugno 2020, questo Studio effettuerà, automaticamente, i conteggi relativi all'esonero contributivo spettante.

L'occasione è gradita per porgere molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso


N.B.: Si allegano le citate circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E e n. 15/E.